

omissis

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:

"Il 30 giugno 2006 il giudice tutelare presso il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, a seguito di ricorso presentato da GI, zia di VA, provvedeva alla nomina di amministratore di sostegno in favore dello stesso, residente in Villa Vicentina in provincia di Udine e ricoverato presso la casa di riposo protetta "Villa S." di Gorizia.

Nel provvedimento si dava atto, per quanto qui interessa, che non poteva individuarsi nel capoluogo Goriziano il domicilio dell'A, essendo ivi ricoverato dopo una lunga permanenza presso il C di Palmanova, vale a dire nel circondario di Udine, da poco tempo.

Con decreto in data 2 settembre 2010 il giudice tutelare di Udine, sezione distaccata di Palmanova, in occasione dell'esame dell'istanza di sostituzione dell'amministratore, si dichiarava incompetente per territorio, in forza del venir meno del carattere transitorio della permanenza del beneficiario presso la casa protetta di Gorizia.

Il giudice tutelare del Tribunale di Gorizia ha sollevato conflitto di competenza, affermando che la competenza territoriale si determina, come era correttamente avvenuto, al momento della domanda, ed aggiungendo che i mutamenti di residenza o domicilio del beneficiario possono rilevare ai fini di un'eventuale chiusura dell'amministrazione di sostegno, non adottabile d'ufficio e nella specie neppure richiesta.

Non potendosi dubitare dell'ammissibilità del regolamento d'ufficio deve porsi in evidenza la possibilità di decisione nelle forme previste dall'art. 380 bis c.p.c.

Deve affermarsi la competenza del giudice tutelare di Gorizia.

La vicenda in esame è simmetricamente opposta a quella esaminata in precedenza da questa Corte (Cass. 16 novembre 2007, n. 23.743 ord.) in tema di trasferimento del tutore, ritenuta non assimilabile al mutamento di residenza o domicilio dell'amministratore di sostegno, con conseguente impossibilità di applicazione analogica della regola contenuta nell'art. 343, 2° co., c.c., che prevede il trasferimento della tutela, con decreto del Tribunale "se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento".

L'ipotesi del mutamento della residenza o del domicilio del beneficiario deve esaminarsi alla luce della natura contingente dei provvedimenti assunti dal giudice tutelare, normalmente adottati in base alla clausola "rebus sic stantibus" e quindi, come espressamente prevede l'art. 407, comma 4, c.c., suscettibili di modificazione o modifica, anche d'ufficio, in ogni tempo.

Ne consegue che anche nell'ambito dell'esercizio di tali poteri il giudice tutelare deve, specialmente nei casi in cui si verificano contrasti tra l'amministratore e il beneficiario, tenere conto dell'interesse, dei bisogni e delle richieste del secondo (artt. 410 e 411 c.c.): l'esigenza di interloquire con il beneficiario stesso verrebbe ad essere gravemente frustrata dalla sua permanenza in località estranea al circondario del Tribunale.

D'altra parte, il richiamo del giudice tutelare di Gorizia al principio della perpetuatio iurisdictionis non appare pertinente: in materia di volontaria giurisdizione - nella specie, peraltro, priva di carattere contenzioso - rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non concludersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o domicilio del beneficiario, che evidentemente, così come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina di amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, analogamente a quanto avviene, ad esempio, nell'ambito della revisione delle condizioni di separazione personale dei coniugi, nelle quali assume rilievo, ex art. 710 c.p.c., il luogo di residenza del minore. Né assume rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall'art. 343, comma 2, c.c. dimostra come una procedura già "aperta" sulla base della competenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita, senza che ciò implichi soluzione di continuità

(come pure è stato sostenuto, postulandosi la revoca dell'amministrazione e l'apertura di un'altra fuori dalle ipotesi disciplinate dall'art. 413 c.c.) in altro circondario.

Pertanto, poiché lo stesso giudice tutelare dà atto che il beneficiario ormai da anni si trova in Gorizia, applicandosi il principio contenuto nell'art. 43, comma 1, c.c., deve individuarsi Tribunale di questo circondario la competenza ad assumere i provvedimenti inerenti all'amministrazione di sostegno di VA"

Considerato che il collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra;

che, pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Gorizia;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del giudice tutelare del Tribunale di Gorizia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1 della Suprema Corte di Cassazione il 25 gennaio 2012.

Il Presidente